



Decreto del Commissario ad acta

(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

N. U00585 del 16/12/2015

Proposta n. 19835 del 14/12/2015

Oggetto:

Disposizioni applicative degli artt. 2 e 4, dell'allegato "1", del Decreto del Commissario ad Acta n. U00359 del 30.10.2014 concernente "Direttive per l'adeguamento delle procedure di conferma dell'autorizzazione dell'attività sanitaria e di accreditamento istituzionale", anche alla luce della sopravvenuta normativa in materia di antincendio.

Estensore**Responsabile del Procedimento****Il Dirigente d'Area**

MARTINI GIAMBATTISTA

MARTINI GIAMBATTISTA

G. SPUNTIICCHIA

Il Direttore Regionale

**Si esprime parere favorevole
Il Sub Commissario**

G. BISSONI

OGGETTO: Disposizioni applicative degli artt. 2 e 4, dell'allegato "1", del Decreto del Commissario ad Acta n. U00359 del 30.10.2014 concernente "Direttive per l'adeguamento delle procedure di conferma dell'autorizzazione dell'attività sanitaria e di accreditamento istituzionale", anche alla luce della sopravvenuta normativa in materia di antincendio.

IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA

VISTI:

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con la quale il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti è stato nominato Commissario ad Acta per la realizzazione degli obiettivi di risanamento finanziario previsti nel piano di rientro dai disavanzi regionali nel settore sanitario;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 1° dicembre 2014 con la quale l'Arch. Giovanni Bissoni è stato nominato Sub commissario per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del SSR della Regione Lazio, con il compito di affiancare il Commissario ad Acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale, ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013;
- il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992, e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997;
- la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4, e successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 1, co. 796, lett. s) e t), legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento Regionale 13 novembre 2007, n.13;
- la Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10 novembre 2010 concernente l'approvazione dei requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie, con il quale è stato avviato, tra l'altro, il procedimento di accreditamento definitivo;
- la Legge Regionale 24 dicembre 2010, n. 9 e, in particolare, l'art. 2, commi dal 13 al 17, che dettano disposizioni per la conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accREDITAMENTO istituzionale;
- la legge 26 febbraio 2011, n. 10 "Conversione con modificazioni del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 e, in particolare, l'articolo 2, comma 35, che ha modificato l'articolo 1, comma 796, lett. t) della legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) e successive modificazioni, confermando il termine del 1° gennaio 2011 per il passaggio all'accREDITAMENTO istituzionale definitivo delle strutture ospedaliere e ambulatoriali private e prevedendo una ulteriore dilazione al 1° gennaio 2013 per le altre strutture sanitarie e sociosanitarie private, nonché per gli stabilimenti termali come individuati dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323;
- la Legge Regionale 22 aprile 2011, n. 6 e, in particolare, l'art. 1, comma 12, che detta disposizione per la riorganizzazione delle strutture sanitarie;
- la legge regionale 13 Agosto 2011, n. 12 e, in particolare, l'art. 1, commi da 123 a 126, che dettano disposizioni sulla conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accREDITAMENTO istituzionale;
- il decreto legge 150/2013, convertito dalla legge 27.2.2014, n. 15, che all'art. 7, comma 1-bis ha modificato l'articolo 1, comma 796, lettera t), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevedendo una ulteriore dilazione al 31 ottobre 2014 per la cessazione degli accREDITAMENTI provvisori di tutte le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie private, nonché degli stabilimenti termali;
- la Legge Regionale 14 luglio 2014, n. 7 e, in particolare, l'art. 2, commi da 73 a 80, che, nel modificare la L.R. n. 4/2003, hanno dettato ulteriori disposizioni in materia di autorizzazione all'esercizio e di accREDITAMENTO istituzionale;

VISTI:

- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00426 del 04/10/2013 concernente “*Procedura di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale definitivo di strutture sanitarie e sociosanitarie private. Regolamentazione conclusiva.*”;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00359 del 30.10.2014 concernente “*Direttive per l'adeguamento delle procedure di conferma dell'autorizzazione dell'attività sanitaria e di accreditamento istituzionale*”;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00372 del 12.11.2014 concernente “*Attuazione delle disposizioni di cui al Decreto del Commissario ad Acta n. U00359 del 30.10.2014 concernente “Direttive per l'adeguamento delle procedure di conferma dell'autorizzazione dell'attività sanitaria e di accreditamento istituzionale.”*”;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00413 del 26.11.2014 concernente “*Attuazione delle disposizioni previste dal DCA n. U00359 del 30.10.2014*”;
- il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*” e, in particolare, gli artt. 5, 24 e 25, che disciplinano il rilascio del certificato di agibilità da parte dei comuni;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00347 del 22/7/2015 che definisce scopi, obiettivi e risultati attesi per la gestione della sicurezza antincendio e delle emergenze;
- il Decreto del Ministero dell'Interno 19 marzo 2015 con il quale è stata stabilita la modifica e l'aggiornamento delle disposizioni in materia di prevenzione incendi per le strutture sanitarie pubbliche e private sulla base dei criteri e principi direttivi contenuti nel D.L. 13 settembre 2012, n. 158 convertito - con modificazioni - dalla legge 08 novembre 2012, n. 189;
- la circolare del Ministero dell'Interno – VV.FF. n. 0012580 del 28.10.2015 avente ad oggetto “DM 19 marzo 2015 in materia di strutture sanitarie – Indirizzi applicativi”;

CONSIDERATO che una delle più diffuse ragioni del ritardo nel completamento del rilascio delle autorizzazioni definitive all'esercizio sanitario nei confronti delle I.S.P., alla base anche degli adottati DCA n. 426/2013, del decreto legge 150/2013 convertito dalla legge 27.2.2014 n. 15, del DCA n. 359/2014, è rappresentata dalla difficoltà di talune strutture sanitarie di effettuare il completo adeguamento alle normative antincendio;

CONSIDERATO che la predetta difficoltà rappresenta una problematica comune su tutto il territorio nazionale che ha, tra l'altro, indotto successivamente il Governo ad adottare il Decreto 19 marzo 2015 pubblicato sulla G.U. n. 70 del 25/3/2015;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U00347 del 22/7/2015 avente ad oggetto” Approvazione del documento “*Linee di indirizzo per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro nelle aziende sanitarie pubbliche della Regione Lazio (SGSL-AS)*” in attuazione dell'articolo 30 del Decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.” di cui alla DGRL 525/2011”;

RILEVATO che, ai sensi dell'art 5 del richiamato Decreto ministeriale 19/3/2015, le strutture sanitarie del Servizio Sanitario Nazionale esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministero dell'Interno del 18 settembre 2002 possono optare per le nuove disposizioni e prescrizioni introdotte in materia di prevenzione incendi;

CONSIDERATO che il DM 19 marzo 2015 introduce nuovi e più stringenti requisiti per la sicurezza antincendio anche nella fase di adeguamento;

VISTO il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*” e, in particolare gli articoli 5, 24 e 25 che disciplinano il certificato di agibilità;

DECRETA

- 1) Le I.S.P. che rientrino nell'ipotesi di cui all'art. 2 dell'allegato "1" del D.C.A. n. 359 del 30 ottobre 2014, devono produrre all'azienda sanitaria locale competente, entro 10 giorni dalla comunicazione mediante posta elettronica certificata, ovvero, in caso di mancata ricezione della comunicazione, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio:
 - a) l'attestazione di avvenuta presentazione ai Vigili del Fuoco della documentazione di cui agli articoli 2 e 3 del D.M. 19/3/2015; ovvero, esclusivamente per le strutture di cui all'art. 2 del medesimo decreto per le quali il termine di presentazione della documentazione scadrà il 25/4/2016, atto di impegno con firma autenticata del legale rappresentante ad avvalersi del D.M. 19/3/2015 nei modi e nei tempi ivi previsti e, entro il successivo 25/5/2016, copia della SCIA presentata ai Vigili del Fuoco e relativo piano di adeguamento, e ciò per ogni ulteriore successiva scadenza triennale a meno che nel frattempo non sia stato rilasciato il C.P.I.;
 - b) il certificato di agibilità/abitabilità rilasciato ai sensi della previgente o vigente normativa unitamente all'atto di impegno con firma autenticata del legale rappresentante, a provvedere all'aggiornamento dello stesso all'esito della procedura di cui alla lettera a);
 - oppure, l'autodichiarazione del titolare dell'immobile di non essere in possesso del certificato di agibilità/abitabilità unitamente all'atto di impegno con firma autenticata del legale rappresentante a provvedere all'ottenimento dello stesso all'esito della procedura di cui alla lettera a)
 - oppure, dichiarazione asseverata di un tecnico abilitato con la quale si attesta che la struttura non è in possesso del certificato di agibilità/abitabilità in quanto l'edificio è stato costruito in data antecedente al 1934 e non ha subito trasformazioni tali da comportare modifiche al certificato, unitamente all'atto di impegno con firma autenticata del legale rappresentante di provvedere all'ottenimento dello stesso all'esito della procedura di cui alla lettera a);
 - oppure, produzione del titolo di condono edilizio, ove richiesto, ovvero, la prova della presentazione dell'istanza di concessione in sanatoria alla quale non ha ancora fatto seguito un provvedimento da parte del comune competente;
 - c) analogamente, per ogni altra eventuale autorizzazione o prescrizione di competenza di altre Autorità che ai sensi dell'art. 2 del DCA n. 359/2014 la cui mancanza osti al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione, e conseguenziale accreditamento, definitivi, il legale rappresentante della ISP deve dimostrare alla Regione Lazio, con trasmissione di idonea documentazione, di avere in corso la procedura di ottenimento dell'autorizzazione definitiva indicandone i relativi tempi di completamento, con impegno a trasmettere i certificati definitivi, e tutti gli eventuali intermedi, entro trenta giorni dall'ottenimento degli stessi;
- 2) Le Aziende sanitarie locali trasmettono alla Regione la documentazione di cui al punto 1 entro i successivi 10 giorni, unitamente al parere/attestato sulla conformità della struttura ai restanti requisiti minimi necessari ai fini del rilascio dell'autorizzazione e dell'eventuale conseguenziale accreditamento istituzionale definitivo. Qualora il parere/attestato di conformità attenga a situazioni disciplinate anche dall'art. 4 del DCA n. 359/2014, il termine per la trasmissione della documentazione è allungato a 30 giorni. Il predetto parere/attestato è redatto sulla base degli

accertamenti verbalizzati dagli uffici delle aziende sanitarie competenti esclusivamente in esecuzione del DCA n. 359/2014, art. 2, commi 1 e 4, art. 4 e art. 6, commi 1 e 4 ed effettuati su richiesta della Regione.

- 3) Entro i successivi 10 (dieci) giorni, la Regione Lazio rilascia i provvedimenti di autorizzazione, e conseguenziale accreditamento, definitivi disciplinati dalla L.R. n. 3/2010 e successive modificazioni, sottoposti alla condizione risolutiva espressa della decadenza automatica ove, entro i termini ivi prescritti non intervenga l'esito favorevole dei provvedimenti di cui al punto 1) lettere a), b) e c).
- 4) Alla scadenza dei termini per l'ottenimento dei provvedimenti definitivi di altre Autorità, di cui ai punti 1) e 3), allo scopo di evitare l'applicazione della condizione risolutiva di decadenza le ISP che abbiano goduto delle procedure di cui al punto 1) lettere a), b) e c) devono produrre alla struttura della Regione Lazio e della Azienda sanitaria responsabili della procedura entro trenta giorni dall'ottenimento, copia della seguente documentazione:
 - le ricevute delle SCIA attestanti le varie fasi dell'adeguamento effettuato previsto dalla scansione temporale di cui al D.M. 19 marzo 2015;
 - il Certificato Prevenzione Incendi (C.P.I.), ove rilasciato;
 - il Certificato di Agibilità o il certificato di agibilità aggiornato, ove rilasciato.
 - ogni altro documento necessario o comunque idoneo a riprova;
- 5) In caso di silenzio assenso, ove previsto per legge, i provvedimenti definitivi di altre Autorità vengono comprovati con la presentazione di copia della richiesta con l'indicazione della data di effettiva ricezione della stessa da parte dell'Autorità competente, corredata da autodichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il decorso dei termini previsti dalla specifica normativa di riferimento mediante la quale si realizza il silenzio assenso, e che la stessa non è stata oggetto di un provvedimento di diniego.
- 6) Ove entro i termini prescritti la ISP non abbia provveduto a produrre la documentazione idonea a sciogliere positivamente la condizione risolutiva di cui al precedente punto 3, la Regione Lazio formula preavviso di decadenza entro il termine di dieci giorni dalla scadenza dei termini previsti per l'ottenimento dei provvedimenti definitivi di altre Autorità, di cui ai punti 1) e 3). Decorso inutilmente tale termine la Regione Lazio, entro i successivi 60 giorni, dichiara la decadenza dall'autorizzazione e dall'accreditamento definitivo condizionati, in precedenza rilasciati in base al presente decreto.
- 7) Qualora ricorra l'ipotesi di cui all'art. 4 DCA 359/2014 e la documentazione e il parere/attestato di conformità trasmessi alla Regione dalle aziende sanitarie ai sensi del precedente punto 2 riguardi solo una parte della struttura che possa essere autonomamente compartimentata, anche l'autorizzazione condizionata di cui al punto 3 e il conseguenziale accreditamento definitivo, relativamente alla parte compartimentata, sono rilasciati limitatamente a quella parte delle struttura che è idonea ad autonoma compartimentazione. Qualora, invece, il parere/attestato contenga non conformità di parti della struttura essenziali allo svolgimento dell'attività complessiva, la Regione adotta un provvedimento di revoca dell'autorizzazione e dell'accreditamento *in toto*.
- 8) In caso di mancata presentazione da parte della ISP dei documenti di prova indicati dal presente Decreto ai punti 1 e 4 entro i termini prescritti, gli atti di autorizzazione e il conseguenziale accreditamento provvisorio già rilasciati non sono confermati, e decadono.

9) l'allegato "A" "*Liste di verifica da utilizzare in sede di sopralluogo per l'accertamento dei requisiti minimi autorizzativi*" del Decreto del Commissario ad Acta n. U0013 del 23.3.2011 concernente "Procedimento di accreditamento definitivo strutture sanitarie e socio sanitarie private. Regolamentazione e verifica requisiti" è modificato nelle corrispondenti parti come disciplinate dal presente decreto.

Il presente provvedimento viene comunicato alle ISP interessate e vale fin da ora quale avviso di avvio del procedimento e anche di un eventuale successivo e finale procedimento di decadenza automatica. Viene inoltre comunicato alle aziende sanitarie locali.

Il presente provvedimento viene pubblicato sul BU della Regione Lazio e pubblicizzato sul sito Internet della Regione Lazio www.regione.lazio.it

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data di notifica

Nicola Zingaretti

Copia